



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI MIRANDOLA



# STATUTO

Come da delibere dell'Organo di Indirizzo del 17 giugno 2013  
e successive modifiche e integrazioni del 29 ottobre 2013.  
In vigore dal 3 dicembre 2013



# STATUTO

Come da delibere dell'Organo di Indirizzo  
del 17 giugno 2013 e successive modifiche  
e integrazioni del 29 ottobre 2013.  
In vigore dal 3 dicembre 2013



## INDICE

Cenni storici .....	Pag.	5
Art. 1 - Denominazione e natura .....	"	5
Art. 2 - Sede .....	"	6
Art. 3 - Scopi della Fondazione .....	"	6
Art. 4 - Ambito territoriale .....	"	6
Art. 5 - Attività della Fondazione .....	"	7
Art. 6 - Patrimonio .....	"	8
Art. 7 - Destinazione del reddito .....	"	10
Art. 8 - Organi della Fondazione .....	"	11
Art. 9 - Requisiti dei componenti gli Organi .....	"	11
Art. 10 - Incompatibilità e ineleggibilità .....	"	13
Art. 11 - Sospensione dalle cariche .....	"	16
Art. 12 - Conflitto di interessi .....	"	16
Art. 13 - Decadenza dalla carica .....	"	17
Art. 14 - Indennità e compensi .....	"	17
Art. 15 - Composizione Organo di Indirizzo .....	"	18
Art. 16 - Competenze dell'Organo di Indirizzo .....	"	21
Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Indirizzo .....	"	23
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione .....	"	24
Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione .....	"	25
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione .....	"	27
Art. 21 - Il Presidente .....	"	28
Art. 22 - Collegio Sindacale .....	"	29
Art. 23 - Segretario Generale .....	"	30
Art. 24 - Personale .....	"	31
Art. 25 - Vigilanza .....	"	31
Art. 26 - Bilancio .....	"	31
Art. 27 - Liquidazione .....	"	32
Art. 28 - Disposizione transitoria .....	"	33
Art. 29 - Disposizione finale .....	"	33





## CENNI STORICI

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola deriva dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, fondata nel 1863 dal Consiglio Comunale della città di Mirandola, che ha incorporato:

- nel 1927 - la Cassa di Risparmio di Concordia s/S., istituita nel 1871 dal Comune di Concordia s/S.;
- la Cassa di Risparmio di Finale Emilia, istituita nel 1886 dalla locale Società Operaia;
- nel 1941 - il Monte di Credito su Pegno di Mirandola, istituito nel 1495 dai Padri Minori Osservanti;
- nel 1949 - il Monte di Credito su Pegno di Finale Emilia, istituito nel 1554 dalla comunità locale;
- nel 1973 - il Monte di Pietà di San Felice sul Panaro, istituito nel 1584 dalla comunità locale.

### Art. 1

#### **Denominazione e natura**

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (appresso indicata Fondazione) deriva dalla Cassa di Risparmio di Mirandola ente di credito di diritto pubblico, nell'ambito e in attuazione dell'operazione di ristrutturazione effettuata ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. La Fondazione è ente di diritto privato senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica; essa è regolata, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli articoli 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria.



## **Art. 2**

### **Sede**

La Fondazione ha sede legale in Mirandola, Piazza Marconi n. 23, e ha durata illimitata.

## **Art. 3**

### **Scopi della Fondazione**

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie e della realtà civile e sociale in cui opera. A tale fine indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione e congruità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

2. Per settori ammessi si intendono quelli indicati dall'art. 1 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni. I settori rilevanti vengono scelti, tra quelli ammessi, ogni triennio dalla Fondazione, nella misura massima di cinque, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza ed assicurando una adeguata pubblicità.

3. La Fondazione assicura il rispetto della norma dell'art.15 della legge 11 agosto 1991, n.266.

## **Art. 4**

### **Ambito territoriale**

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio dell'Area Nord di Modena costituita dai Comuni di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Cavezzo, Medolla, S. Possidonio, S. Prospero e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta/Associazione delle Fondazioni dell'Emilia Romagna.





## **Art. 5**

### **Attività della Fondazione**

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate.

4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24.3.2006 n. 155 e delle cooperative sociali



di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

5. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinati da appositi regolamenti, coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvati dall'Organo di indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione. Il regolamento relativo al perseguimento degli scopi statutari indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

## **Art. 6**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio è costituito inizialmente dai cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione dello Statuto.

3. Il patrimonio è incrementato con la riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza, con le riserve e accantonamenti facoltativi di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) dello statuto, e può, altresì, incrementarsi con le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, co. 4, decreto lgs. n. 153/1999, nonché con le liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale della Fondazione per volontà del dante causa.



4. La Fondazione può investire una quota non superiore al quindici per cento in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quelle delle imprese strumentali.

5. Al fine di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di rimpiegarlo in modo da ottenere una adeguata redditività, la Fondazione può acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

6. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività al conseguimento degli scopi statutari, assicurando altresì il collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con lo sviluppo del territorio.

7. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, e successive eventuali modificazioni o integrazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo le regole che saranno definite dall'Organo di Indirizzo nell'esclusivo interesse della Fondazione.

8. Degli impieghi e della relativa redditività è data separata e specifica evidenza nel bilancio.



## Art. 7

### Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai settori rilevanti di intervento di cui al precedente art. 3;

e. altre finalità previste dallo Statuto; reinvestimento del reddito; eventuali altri fini statutari; eventuali accantonamenti e riserve facoltative deliberate dall'Organo di indirizzo saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Autorità di vigilanza e dovranno essere predisposte in base a principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto;

e bis. acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione, con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di uti-



lità economiche, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti degli organi ed al Segretario Generale.

3. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio professionale, di consulenza, commerciale salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

## **Art. 8**

### **Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:

- L'Organo di Indirizzo;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio Sindacale.

2. I componenti degli Organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

3. I componenti degli Organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello esperito per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto per l'Organo interessato o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione.

## **Art. 9**

### **Requisiti dei componenti gli Organi**

1. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di in-



discussa probità e devono possedere specifici requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni;

b. sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d. coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

3. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Se-



gretario Generale - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

4. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale provvede alla verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché della sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla carica. Per il Segretario Generale vi provvede il Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 10**

### **Incompatibilità e ineleggibilità**

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di Indirizzo, di Amministrazione e di Controllo della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dello statuto;

b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;

d) coloro che ricoprono cariche di Governo, esercitano funzioni giurisdizionali, che siano membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive



giunte e dei relativi organi di controllo, ivi compresi i Presidenti dei Consigli Regionali e Provinciali, nonché i Sindaci;

e) il presidente e i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane, o di altre forme associative locali e delle aziende speciali operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale regionale e provinciale, e apicale nei territori oggetto di intervento della Fondazione;

h) gli amministratori e i dipendenti, con vincolo di subordinazione, degli enti locali territoriali, e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione e coloro che abbiano con questi rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;

i) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;

j) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti con esclusione degli enti istituiti o partecipati direttamente dalla Fondazione;

k) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

l) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;

m) coloro che all'atto della nomina, si trovino in una





delle situazioni previste dall'art. 9.

2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g).

3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d), limitatamente agli enti locali territoriali (Comune, Provincia, Regione), e), f) e g) negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione:

- non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;

- non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

6. I componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo sono tra loro reciprocamente incompatibili. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.



## **Art. 11**

### **Sospensione dalle cariche**

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario Generale - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

## **Art. 12**

### **Conflitto di interessi**

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione,



nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

### **Art. 13**

#### **Decadenza dalla carica**

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 9, vengano a trovarsi in una delle situazioni od omettano di comunicare una causa di incompatibilità di cui all'art. 10, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 11.

2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

### **Art. 14**

#### **Indennità e compensi**

1. Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall'Organo di Indirizzo, con parere del Collegio Sindacale.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento



delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo.

3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

4. La determinazione del compenso del Segretario Generale è demandata al Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 15**

### **Composizione Organo di Indirizzo**

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 15 membri.

2. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

3. I componenti sono designati come segue:

- due designati dal Comune di Mirandola;
- uno designato dal Comune di Finale Emilia;
- uno designato dal Comune di Concordia sulla Secchia;
- uno designato dal Comune di S. Felice sul Panaro;
- uno designato dalla Associazione dei Comuni Modenesi Area Nord;
- due designati dalla Camera di Commercio di Modena;
- uno designato dalla Provincia di Modena;
- uno designato dall'Università di Modena e Reggio Emilia;
- uno designato dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi;
- uno designato dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirandola;
- uno designato dalla Parrocchia Santi Filippo e Gia-



come Apostoli di Finale Emilia;

- due designati dal Presidente della Consulta del volontariato di Mirandola in accordo, nel rispetto del principio della rotazione, con le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'art.2, lettere a-b (socio-assistenziale, sanitario) della Legge regionale Emilia Romagna 2 settembre 1996 n.37.

4. I componenti non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.

5. I componenti dell' Organo di Indirizzo durano in carica cinque esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

6. Alla scadenza del mandato i componenti dell'Organo di Indirizzo restano in carica sino all'entrata in carica dei successori; i componenti nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare, per qualsiasi causa, in corso di mandato restano in carica sino a quando avrebbero dovuto rimanervi i predecessori.

7. I soggetti cui spetta la designazione all'atto della stessa devono ispirarsi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità; i componenti devono essere scelti prevalentemente fra persone fisiche residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione; i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9, i requisiti di professionalità di cui al comma 2 del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 9 e 10 del presente Statuto;

8. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di uno



o più componenti dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione, specificando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto e le specifiche competenze.

9. Le designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun designato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

10. Qualora il soggetto cui spetta la designazione o i candidati che risultino designati non risultino avere le caratteristiche di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo, il Presidente dell'Organo di Indirizzo invita il soggetto cui compete la designazione a provvedervi nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede, senza indugio e in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia l'Organo di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione. Qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine di sessanta giorni, ai componenti dell'Organo di Indirizzo già nominati sarà consentito procedere alla cooptazione di personalità di chiara ed indiscussa fama per professionalità, competenza ed esperienza in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente art.3 del Regolamento di cui al DM 18/5/2004 n.150 e dei criteri previsti dal vigente art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 153/1999 riguardo alla presenza di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, nonché di una equilibrata e comunque non maggioritaria rap-



presentanza dei singoli soggetti designanti. Qualora non si faccia luogo alla cooptazione e comunque oltre la soglia del cinquanta per cento dei componenti dell'Organo di Indirizzo nella eventualità di inerzia dei soggetti designanti, il potere di designazione è attribuito al Prefetto di Modena che dovrà provvedere entro trenta giorni, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo.

11. Nella nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite. Le modalità e le procedure per la nomina potranno essere ulteriormente disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi.

## **Art. 16**

### **Competenze dell'Organo di Indirizzo**

1. L'Organo di indirizzo determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione, verifica i risultati da quest'ultima conseguiti.

2. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:

a) la modificazione dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

d) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri sup-



plenti del Collegio Sindacale, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;

e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

f) la verifica, per i componenti l'Organo di Indirizzo, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

g) la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione; per quanto attiene ai membri degli Organi della Fondazione chiamati a far parte delle suddette commissioni, l'eventuale incarico sarà conferito con delibera dell'organo di appartenenza. Eventuali compensi dei partecipanti alle Commissioni consultive e di studio dovranno essere di natura indennitaria (gettoni di presenza) e la loro misura dovrà essere approvata con delibera dell'Organo di Indirizzo, sentito il Collegio sindacale, in conformità di quanto previsto all'art. 14 per quanto concerne la generalità degli emolumenti.

h) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;

i) la determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni





anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

l) l'eventuale istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione o la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

m) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

## **Art. 17**

### **Funzionamento dell'Organo di Indirizzo**

1. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente l'Organo di Indirizzo più anziano.

2. Alle riunioni dell'Organo d'indirizzo possono partecipare su invito del Presidente i componenti del Consiglio di amministrazione i quali, senza diritto di voto, contribuiscono al dibattito, soprattutto in sede di definizione dei programmi.

3. Esso si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile e ottobre, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, vengono inviati in via telematica o a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti l'Organo di Indirizzo e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione viene effettuata nello stesso modo ma va inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.



5. Alle riunioni dell' Organo di Indirizzo partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

7. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente l'Organo di Indirizzo più anziano. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

9. Le deliberazioni relative alla nomina dei consiglieri di Indirizzo cooptati, del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza.

10. In caso di parità la proposta si intende non approvata. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

## **Art. 18**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 5 membri nominati dall'Organo di Indirizzo. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti



fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di indirizzo di cui al precedente art. 9.

2. Il Presidente della Fondazione è membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

4. Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

## **Art. 19**

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di



Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo e di quant'altro inerente all'attività della Fondazione;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

d) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti, nonché la determinazione dei relativi compensi;

e) la verifica, per il Presidente della Fondazione e per i componenti il Consiglio di Amministrazione, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

f) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci in enti partecipati dalla Fondazione.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente:

- alle modifiche statutarie;

- alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;

- alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

- alla istituzione di imprese strumentali;

- ai programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato formato al suo interno, o al Segretario Generale partico-



lari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

## **Art. 20**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.

2. Esso si riunisce almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, vengono inviati in via telematica o a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione viene effettuata nello stesso modo ma va inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano, così come definito nel comma 1 del presente articolo.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in



caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

## **Art. 21**

### **Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i propri componenti. Assicura la unitarietà decisionale ed operativa della Fondazione; all'uopo è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non ha diritto di voto nell'Organo di Indirizzo. Ha la rappresentanza legale e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;

- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza dell'organo di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione;

- autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione; ha facoltà, inoltre, di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, nell'ambito del Consiglio di Indirizzo



sono esercitate dal Vice Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dal consigliere più anziano, così come definito nel comma 1 dell'art. 20. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti l'organo di amministrazione, o al Segretario Generale.

4. Il Presidente ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza assume, d'intesa con il Consigliere Anziano e sentito il Segretario Generale, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dovranno essere comunque ratificati dal Consiglio alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

## **Art. 22**

### **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.

2. Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

3. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.

4. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età.

6. I nuovi Sindaci restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve



provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.

7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, dal Sindaco più anziano.

8. Il mandato dei Sindaci, nominati in sostituzione, scade con quello del Collegio Sindacale.

9. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, incluso il controllo contabile, 2403 bis commi 1, 2 e 3, 2407 e 2409 del Codice Civile in quanto applicabili, nonché dal D. Lgs. 17.5.1999 n.153 e partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 23**

### **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni la persona all'uopo individuata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3. Partecipa alle riunioni, dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione e sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale.





6. Il Segretario Generale deve possedere requisiti di professionalità acquisiti per aver maturato esperienza, almeno triennale, in posizioni di responsabilità presso società bancarie o finanziarie, o presso aziende private ed enti pubblici di dimensioni adeguate, ovvero per aver svolto attività professionali nei settori creditizio, finanziario, giuridico o in campo gestionale, amministrativo e del non-profit.

7. Al Segretario Generale si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 10 con esclusione di quelle di cui al comma 1, lett. c) per la parte relativa alla qualifica di dipendente in servizio della Fondazione.

8. Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

#### **Art. 24**

##### **Personale**

1. La Fondazione si avvale di personale cui si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

#### **Art. 25**

##### **Vigilanza**

1. La Fondazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'Autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze che la esercita secondo le indicazioni fornite dall'art. 10 del decreto lgs. n. 153 del 1999.

#### **Art. 26**

##### **Bilancio**

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Il bilancio della Fondazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita



sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

4. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e deliberazioni relativi agli organi collegiali.

5. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

6. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 c.c. Per la redazione, le forme di pubblicità dei bilanci e la stesura della relativa relazione è, inoltre, fatto rinvio alla disciplina contenuta nell'apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 9, co.5, del decreto lgs. n.153 del 1999, verrà emanato dalla Autorità di Vigilanza competente in materia.

7. Nelle more dell'emanando regolamento il bilancio e la relazione sulla gestione, una volta approvati, saranno trasmessi entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza e resi pubblici mediante deposito presso gli uffici della Fondazione, a disposizione per la consultazione, e pubblicazione sul sito Internet della Fondazione stessa.

8. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di indirizzo provvede, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione del "Documento Programmatico Previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo da trasmettere, entro 15 giorni, all'Autorità di Vigilanza.

## **Art. 27**

### **Liquidazione**

1. L'Autorità di vigilanza può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione nel caso divenga impossibile il raggiungimento dei fini statutari ovvero quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima con delibera dell'Organo di indirizzo a seguito di perdite patrimoniali di eccezionale gravità ovvero di gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto.



2. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile sotto il controllo dell'Autorità di vigilanza. In materia trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nell'art.11 del Decreto Lgs. n.153 del 1999.

## **Art. 28**

### **Disposizione transitoria**

Il mandato dei componenti dell'Organo di Indirizzo, in carica alla data di approvazione del presente statuto, designati dagli Enti Pubblici Territoriali scade entro il 30/04/2015.

Il mandato dei componenti dell'Organo di Indirizzo in carica alla data di approvazione del presente statuto designati dagli altri "Enti" scade entro il 30/04/2016.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del presente statuto scade entro il 30/04/2014.

Il mandato dei componenti il Collegio Sindacale in carica alla data di approvazione del presente statuto scade entro il 30/04/2017.

In deroga alle nuove disposizioni in tema di incompatibilità, fino al termine del loro mandato, i componenti degli organi che alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie ricoprono cariche riconducibili alle nuove previsioni dell'art 10 comma 1, lettere d), e), f) e g), possono mantenere le relative cariche fino alla loro scadenza naturale, non possono essere rinnovati in tali cariche né assumere ulteriori cariche riconducibili alle medesime previsioni.

## **Art. 29**

### **Disposizione finale**

1. Le norme del presente statuto entrano in vigore all'atto di approvazione da parte del Ministero dell'Eco-



nomia e delle Finanze.

2. La Fondazione assicura la pubblicazione dello statuto dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale della Fondazione e deposito dello stesso presso il registro delle persone giuridiche private tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Modena.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV - SISTEMA BANCARIO  
E FINANZIARIO - AFFARI LEGALI  
UFFICIO V

[fondazionecmir@registerpec.it](mailto:fondazionecmir@registerpec.it)

Rif.to: nota del 4 novembre 2013

**Oggetto: Modifiche statutarie.**

Con nota del 26 giugno 2013 codesta Fondazione ha sottoposto a questa Autorità, ai fini dell'approvazione, un nuovo testo statuario deliberato dal proprio Organo di indirizzo nella seduta del 17 giugno 2013 e definito anche in aderenza ai principi della "Carta delle Fondazioni".

Con ministeriale in data 25 luglio 2013 questa Autorità ha sospeso l'approvazione di dette modifiche formulando alcune osservazioni e suggerimenti in relazione agli artt.: 5, 6, 7, 10, 16, 21, 23 e 28.

A seguito della delibera assunta dal proprio Organo di indirizzo in data 10 settembre 2013, concernente le modifiche statutarie in questione, codesta Fondazione ha inviato una prima comunicazione in data 16 settembre u.s. e quindi una successiva nota in data 20 settembre u.s., le quali, tuttavia, non sono state prese in esame da questa Autorità, per le motivazioni esposte con ministeriale del 17 ottobre 2013, dopo che è stata accertata l'invalidità della delibera stessa a causa dell'irregolare composizione dell'Organo.

Ciò posto con lettera del 4 novembre u.s. codesta Fondazione ha comunicato che il proprio Organo di indirizzo con una nuova regolare delibera del 29 ottobre 2013, rimessa in allegato, ha recepito tutte le osservazioni formulate da questa Autorità con nota del 25 luglio u.s., ad esclusione di quelle relative agli artt. 10 e 28, adducendo specifiche motivazioni a supporto.

Al riguardo, si prende atto in via preliminare che le modifiche statutarie in argomento, con riferimento al *plenum* costitutivo dell'Organo pari a n. 14 componenti in carica aventi diritto di voto, oltre al Presidente che non vota, sono state approvate con il voto favorevole di n. 11 componenti presenti e quindi, nel rispetto del quorum deliberativo dei 2/3 dei componenti in carica aventi diritto di voto di cui all'art.17, comma 8, del vigente statuto.

Nel merito, si rileva che lo statuto è stato debitamente riformulato secondo le indicazioni date da questa Autorità con nota del 25 luglio 2013, in relazione agli artt. 5, 6, 7, 16, 21 e 23, mentre per le osservazioni relative agli artt. 10 e 28 si rileva quanto segue.

**Art. 10 (incompatibilità ed ineleggibilità):** a fronte dell'osservazione formulata da questa Autorità in relazione al comma 3, circa il fatto che la dichiarazione di impegno a non candidarsi per l'assunzione di incarichi pubblici nel corso dell'esercizio della carica nella Fondazione e per l'anno successivo alla sua cessazione non sembra interessare la generalità delle cariche politiche, l'articolo è stato opportunamente riformulato e reso più comprensibile mediante la specificazione che tale dichiarazione di impegno resta riservata alle cariche negli enti locali territoriali (Comune, Provincia e Regione) nonché ai restanti enti operanti nel territorio di attività prevalente della Fondazione (Provincia di Modena), al fine di non penalizzare l'esercizio del diritto costituzionale dell'elettorato passivo per le cariche di livello nazionale, sovranazionale e di altri ambiti territoriali.

**Art. 28 ( Disposizioni transitorie):** in relazione ai chiarimenti richiesti circa l'eliminazione dalle nuove Disposizioni transitorie della deroga al limite dei due mandati per i componenti dell'organo di indirizzo e del Cda di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. n. 150/2004, è stato riferito che *"nessuno dei componenti gli organi può beneficiare di un ulteriore mandato ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello statuto vigente"*.

Ciò posto, ritenuto di accogliere le motivazioni di cui sopra, si approva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs n. 153/99, il nuovo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, ai sensi di quanto deliberato dall'Organo di indirizzo della stessa nelle sedute del 17 giugno e 29 ottobre 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:





